

**ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI
SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE. (NOTA DEL 23.7.2003 PROT. N. 2067)**

dalla Gilda di Napoli

**1. IL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE NEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ALLE SCUOLE
DI RIFERIMENTO (SCUOLE POLO) AVVERRÀ A PARTIRE DAL 9 AGOSTO.**

Si confermano per l'a.s. 2003/2004 le disposizioni impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, in materia di conferimento di supplenze al personale docente da parte dei dirigenti scolastici. (vedi scheda n.)

2. PUNTI SIGNIFICATIVI RICHIAMATI NELLA NOTA MINISTERIALE.

- individuazione delle "scuole di riferimento";
- adozione delle procedure, dei criteri e delle modalità organizzative finalizzate al conferimento delle supplenze attraverso le "scuole di riferimento" e col supporto del Sistema Informativo;
- possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia, il dirigente del CSA competente (delega che dopo il 31 luglio p.v. si intende applicabile anche al o ai dirigenti scolastici che abbiano assunto la gestione della procedura, vedi modello di delega pubblicato nella presente rubrica);
- non applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 8 del D.M.201/2000 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti.

3. SUPPLENZE SU POSTI DI SOSTEGNO

Si evidenzia l'esigenza, tra l'altro richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione. Le operazioni di conferimento di tali supplenze dovranno essere concluse entro il 31 luglio.

In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, alla copertura dei relativi posti eventualmente residuati procederanno in via definitiva i dirigenti delle istituzioni scolastiche in cui si verificano le disponibilità, scorrendo gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo o di istituto, secondo la sequenza indicata nell'art. 2 della C.M. n. 53 del 20 giugno 2003; sequenza che individua, come ultimi aventi titolo all'attribuzione dei posti stessi, gli aspiranti inseriti negli elenchi con riserva di conseguimento del titolo di specializzazione entro il 31 ottobre 2003. Al riguardo nella nota sono richiamate le disposizioni impartite nel penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della C.M. n. 68 del 14 giugno 2002, relativa all'espletamento di analoghe operazioni sulle graduatorie di circolo e di istituto dell'anno scolastico 2002/03.

Pertanto, i predetti aspiranti dovranno far pervenire alle scuole che gestiscono le rispettive domande, entro il citato termine del 31 ottobre, la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione, in modo che tale situazione possa essere resa nota a tutte le scuole interes-

sate. Nei confronti degli aspiranti che avranno sciolto positivamente la riserva, le scuole procederanno alle conferme sui posti di sostegno occupati provvisoriamente dagli aspiranti stessi. Disporranno poi il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno eventualmente assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti privi di titolo, attenendosi ai criteri di cui all'art. 7, comma 8, del D.M. 201/2000; criteri secondo cui le scuole che, nelle proprie graduatorie, abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo, utilizzano quelle delle altre istituzioni scolastiche della provincia, individuate in base alla viciniorità. Al termine di tali operazioni, nel caso in cui, dopo il conferimento della supplenza a tutti gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione, residuino posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi di titolo, si procede alla conferma di questi ultimi sugli stessi posti in via definitiva.

A tale ultimo riguardo si precisa che, qualora si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto, in base ai medesimi criteri seguiti per la formazione degli elenchi di sostegno previsti dall'art. 11 del D.M. 14 giugno 2001 n. 103.

In materia di supplenze su posti di sostegno, si richiama, altresì, la perdurante vigenza degli orientamenti espressi nella FAQ n. 49 del 17 ottobre 2002: pertanto, i posti conferiti a titolo provvisorio in attesa che vengano pubblicate le graduatorie definitive di istituto, sono da considerare, a seconda che si tratti di posti vacanti nell'organico di diritto o di posti disponibili nella situazione di fatto, posti da conferire rispettivamente "fino al termine dell'anno scolastico" o "fino al termine delle attività didattiche". Da ciò consegue che gli aspiranti possono lasciare la supplenza breve eventualmente ricoperta per assumere quella su posto di sostegno.

4. LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE

Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, si precisa che possono essere conferite supplenze agli insegnanti specialisti su spezzoni di orario residui dopo la costituzione dei posti, anche abbinando ore di circoli didattici diversi, tenendo conto della funzionalità degli abbinamenti e della raggiungibilità delle sedi secondo criteri che potranno essere definiti a livello regionale.